SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Tutela della ceramica artistica» **(192)**, d'iniziativa del senatore Melandri e di altri senatori

«Tutela della produzione ceramica di tradizione artistico-artigianale» **(460)**, d'iniziativa del senatore Urbani e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni, in un testo unificato)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 6 e *passim*
ALIVERTI *(DC)* ..... 12, 13, 17 e *passim*
CONSOLI *(PCI)* 4
FIOCCHI *(PLI)* 31
FOSCHI *(DC), relatore alla Commissione* .... 2, 4, 6 e *passim*
MELANDRI *(DC)* 10
SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 6, 7, 9 e *passim*
URBANI *(PCI)* ..... 7, 9, 13 e *passim*
VETTORI *(DC)* 31

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Tutela della ceramica artistica» (192), d'iniziativa del senatore Melandri e di altri senatori

«Tutela della produzione ceramica di tradizione artistico-artigianale» (460), d'iniziativa del senatore Urbani e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni, in un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Tutela della ceramica artistica», d'iniziativa dei senatori Melandri, Bisaglia, Riva, Bompiani, Jervolino Russo, Cengarle, Foschi, Coco, D'Amelio, Orlando, Pacini, Scardaccione, Spitella, Venturi, Fimognari, Mezzapesa, Della Porta, Ruffino, Santalco, Nepi, Giust, Boggio, Patriarca, Condorelli, Bernassola e Paganini Antonino e «Tutela della produzione ceramica di tradizione artistico-artigianale», d'iniziativa dei senatori Urbani, Bozzello Verole, Gualtieri, Baiardi, Consoli, Felicetti, Margheri, Petrara, Pollidoro, Volponi, Leopizzi e Miana.

Riprendiamo l'esame dei disegni di legge, sospeso in sede referente l'11 luglio. Come ricorderete era stato costituito un gruppo di lavoro informale ed il relatore, insieme a tale gruppo, ha ascoltato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria (la Federceramica ed altre) che avevano chiesto di essere udite, nonchè i rappresentanti dell'Ente nazionale ceramica e silicati.

Prego quindi il relatore Foschi di riferire alla Comissione sui disegni di legge.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come lei ha detto, abbiamo ascoltato le categorie che fanno capo alla Confindustria e in particolare la Federceramica; è stata un'audizione in via informale anche perchè molti degli elementi riguardanti i due disegni di legge erano già stati acquisiti precedentemente. Da questo incontro sono venute molte osservazioni anche critiche nei confronti dei due provvedimenti al nostro esame.

Sostanzialmente esse si possono raggruppare in due ordini di problemi. Innanzi tutto da parte della Federceramica si notava come i due disegni di legge riservassero il riconoscimento della D.O.C. della ceramica soltanto alle imprese artigiane. Inoltre il secondo gruppo di osservazioni si incentrava sulla localizzazione delle zone di tradizione culturale di lavorazione della ceramica che, secondo la Federceramica, non è ben formulata.

Alla luce di queste consultazioni mi sono fatto parte diligente nell'avere contatti con i Gruppi parlamentari qui presenti per apportare delle modifiche ai testi che sono al nostro esame. Come relatore

presento pertanto alcuni emendamenti allo scopo di venire incontro ad alcune osservazioni e proposte che ritengo degne di accoglimento.

Intanto si può dire che i due progetti di legge – il n. 192, presentato dal senatore Melandri e da altri senatori, e il n. 460, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori – sono pressochè identici, salvo alcune diversità che si riscontrano nel disegno di legge n. 460 e che, in seguito ad alcuni incontri, siamo riusciti a condensare in alcune modifiche contestualmente accettate dalle parti. Quindi, come relatore, ma sostenuto dai diversi Gruppi qui presenti, proporrei, ad esempio, di sostituire all'articolo 3 le parole «presso l'Albo delle imprese artigiane di ciascuna provincia» le parole «presso il Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio». Evidentemente lo scopo di tale emendamento è quello di estendere gli effetti della legge sia alle imprese industriali sia alle imprese artigiane che, nelle zone che saranno determinate, svolgano l'attività artistica ceramica. Con questa modifica si andrebbe incontro alla proposta che ci ha fatto la Federceramica e che, secondo noi, è degna di essere presa in considerazione.

Di conseguenza, al secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge n. 192, occorre sopprimere la parola «artigiane» e, dopo la parola «ceramica», inserire le altre «di cui all'articolo 2».

All'articolo 4 si propone di accogliere il testo del disegno di legge n. 460, che riguarda la composizione del comitato di disciplinare che dovrà essere costituito in ogni zona interessata a questa legge. La differenza tra il disegno di legge n. 192 e il disegno di legge n. 460 è dovuta al fatto che nel primo, al quarto comma dell'articolo 4, sta scritto: «Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti, in maggioranza designati dai comuni e dalle regioni interessate», mentre nel secondo è scritto che «ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti, per i quattro quinti residenti nella regione e designati dai comuni e dalle regioni interessate». Abbiamo lungamente discusso attorno a questo problema e abbiamo convenuto di accettare il testo proposto dal senatore Urbani e da altri senatori.

Al primo comma dell'articolo 7 si propone di accogliere i testo del disegno di legge n. 460 sostituendo però le parole «un mese» con le seguenti: «due mesi». Infatti alla lettera *b*) dell'articolo 7 del disegno di legge n. 460 si dice che il Ministero «elabora il regolamento previsto dal precedente articolo 6 che viene entro un mese» (ora due mesi) «emanato dal Ministro dell'industria»; invece nel disegno di legge n. 192 di parla di «elaborare la proposta di regolamento».

Per quanto concerne l'articolo 9, si propone di accogliere il testo del disegno di legge n. 460. Qui vi è una piccola modifica non di sostanza che tiene conto dei suggerimenti contenuti nel parere della 2ª Commissione.

All'articolo 10, al.punto 2 di propone di accogliere il testo del disegno di legge n. 192. In questo articolo si usa l'espressione «definisce e approva il disciplinare di produzione ceramica» mentre nel disegno di legge n. 460 si usa l'espressione «delibera».

Sempre all'articolo 10 al punto 7 si propone di accogliere il testo del disegno di legge n. 460, sostituendo le parole: «borsa degli affari»

con le seguenti: «di commercializzazione»; e le parole «ogni anno» con l'altra «periodicamente».

All'articolo 11 si propone, al secondo comma lettera *c*), di accogliere il testo del disegno di legge n. 192, sostituendo le parole «scelti su rose di nomi formate» con la seguente «designati». Sempre all'articolo 11 si propone di sopprimere il settimo comma perchè è ripetitivo.

All'articolo 12 di propone di sostituire il primo comma con il seguente: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero"».

Nell'ultimo comma, dopo le parole: «mandato ricevuto» inserire le seguenti: «, valutabili in via presuntiva in 50 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986,».

Questo ultimo comma mi consente di fare una osservazione. Qualche collega senatore potrebbe chiedere come si può, in via preventiva, valutare il costo annuale per gli enti che devono gestire i comitati di discplinare. Non so fino a che punto sia realistico quel che abbiamo scritto, ma ci sentiamo obbligati e vincolati dalla 5ª Commissione che nel suo parere, all'ultimo comma, dice: «la Commissione ritiene inoltre che l'ultimo comma dell'articolo 12 dovrebbe essere modificato operando una quantificazione, sia pure in via presuntiva, dell'onere che rimarrà a carico degli enti o organismi che hanno designato i componenti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 10». Non abbiamo gli elementi per poter valutare l'onere ma, siccome dobbiamo adempiere compiutamente alla condizione posta dalla 5ª Commissione, allora ci siamo permessi di proporre questa cifra; può darsi che 50 milioni siano anche troppi ma abbiamo preferito quantificare, in base al parere della 5ª Commissione.

A questo punto mi fermo sperando che, dopo i chiarimenti dati e quelli che siamo disposti a favorire successivamente, si possa procedere alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Degli emendamenti da lei presentati in ordine all'articolo 12, il primo mi sembra sufficientemente conforme al parere della 5ª Commissione così da non rendere necessaria la formalizzazione del secondo emendamento da lei proposto che, se lei è d'accordo, non riterrei formalmente presentato. Tratteremo il problema quando arriveremo all'articolo 12.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

CONSOLI. Sono d'accordo sugli emendamenti presentati dal relatore che erano stati concordati dal gruppo di lavoro assieme al senatore Melandri ed al senatore Urbani. D'altra parte molti di questi emendamenti raccolgono alcune questioni che erano prospettate nella nostra proposta di legge a firma del senatore Urbani e altri senatori.

Voglio mettere in risalto che è un fatto grandemente positivo che arriviamo all'approvazione della legge che era stata definita nella passata legislatura ma che non aveva finito il suo *iter*. È una legge molto attesa nelle zone di produzione della ceramica artistica; è una legge che finalmente dà una normativa di tutela che viene incontro a esigenze fondamentali: una è di carattere culturale (salvaguardare e valorizzare una tradizione creativa che è un grande patrimonio culturale), l'altra è una esigenza di carattere produttivo perchè (come diceva il relatore) si tratta di una attività che ormai arriva ad un volume di affari di oltre 200 miliardi, che riguarda numerosi addetti ed è una componente fondamentale di altre attività connesse, come quella turistica.

I processi che sono in corso nel settore della ceramica possono portare, in assenza di una normativa di tutela, a far scomparire questa tradizione nel senso che, se non si conservano i metodi di produzione, le formule, gli stili, e si va verso una industrializzazione selvaggia, si dà un prodotto che apparentemente si ricollega a una tradizione ma nella sostanza la svaluta e intacca un grande patrimonio. Questo è stato un punto molto grosso di frizione e di tensione e anche la richiesta di alcune associazioni di essere ascoltate esprime questa spinta. Da questo punto di vista mi pare che la soluzione trovata è rigorosa e corretta perchè il problema non è tanto di salvaguardare l'impresa artigiana, ma di salvaguardare tecniche di produzione che siano tali da conservare quella tradizione e quel patrimonio e, da questo punto di vista, l'impresa può essere artigianale o può non essere artigianale; il problema vero è di come si procede.

Altro punto che mi sembra importante sottolineare è che nell'impianto della legge viene conservato alla competenza centrale dello Stato l'intervento per quanto riguarda la normativa, facendosi però anche affidamento sulla capacità di regioni ed enti locali di gestirne l'applicazione. Quindi la soluzione trovata per quanto riguarda i comitati di disciplinare mi sembra corretta, perchè porta equilibrio tra le esigenze delle regioni e degli enti locali da un lato e la necessità di un quadro generale dall'altro.

Mi auguro che questo disegno di legge possa essere approvato dall'altro ramo del Parlamento in tempi rapidi e che quindi si possa avere uno strumento che – tramite la collaborazione tra il consiglio nazionale per la ceramica d'arte e le regioni e gli enti locali interessati – consentirà non soltanto di avere una normativa di tutela e di controllo della produzione, salvaguardando perciò questo patrimonio, anche di svolgere un'azione di sostegno alla produzione.

Infatti, pur conservando tale produzione artistica certe caratteristiche e contenuti, ha però e potrà sempre di più avere un grosso peso economico: da questo punto di vista, le cose sono andate avanti in termini non soddisfacenti. Nelle zone interessate vi è, infatti, una situazione di disagio e di difficoltà da parte degli operatori perchè difficilmente queste imprese riescono a collegarsi al mercato, ad andare al di là del mercato locale, difficilmente riescono a resistere alla grossa forza economica che nel settore ha la produzione che non ha quelle caratteristiche.

Da questo punto di vista è, a mio avviso, importante il fatto che si affidi al Consiglio nazionale, come punto specifico di lavoro, l'idea di realizzare un'esposizione internazionale dell'arte ceramica come mo-

mento in cui vi sia un confronto culturale sulle questioni attinenti a questa produzione: un momento di discussione e di impegno sugli interventi per sostenere questo settore al di là delle questioni della tutela del marchio. Ed è anche importante che vi sia la possibilità di dare agli operatori del settore una sede in cui il rapporto con il mercato, interno ed internazionale, venga svolto non più in ordine sparso, con gli sforzi che episodicamente fanno gli operatori, ma con la dovuta assistenza e le dovute garanzie.

Ritengo che ciò sia molto importante perchè vi sono alcune zone di produzione della ceramica dove gli operatori, sostenuti dalle regioni e dagli enti locali, già vanno in questa direzione, nella direzione cioè di una politica di sostegno al settore; ma ve ne sono altre dove questo non è avvenuto e dove vi sono gravi difficoltà. Penso a Grottaglie, a Caltagirone, zone di antica tradizione, con prodotti di alta qualità che però rischiamo di perdere, sia perchè intervengono processi di produzione atipici, sia perchè gli operatori che rimangono legati a questa tradizione non hanno il sostegno necessario affinchè questa attività sia economicamente remunerativa.

Da questo punto di vista, quindi, la legge può essere uno strumento importante non solo per salvaguardare un patrimonio, ma anche per incentivarlo, sostenerlo e promuoverlo. Mi auguro quindi – lo ripeto – che la Camera dei deputati prenda la sua decisione rapiadmente, pur con l'autonomia che le spetta, affinchè questo strumento possa diventare operativo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, concordo con quanto già ampiamente esposto dal relatore. C'è, da parte del Governo, la massima attenzione a queste due iniziative, nella consapevolezza dell'importanza del settore all'interno dell'industria della ceramica. La ceramica d'arte ha caratteristiche particolari, sotto il profilo culturale, nonchè sotto il profilo economico. Da questo punto di vista, quindi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è d'accordo per la sua tutela, la sua valorizzazione e lo sviluppo che certamente ne conseguirà.

Vi è un problema delicato che voglio richiamare, già ripreso dal relatore e dalla Commssione affari costituzionali: questa materia, per certi aspetti, nel momento in cui è svolta nella forma artigianale, è di competenza delle regioni. Quindi, le soluzioni qui individuate devono tener conto di questo dettato costituzionale. Mi auguro che le soluzioni siano confacenti alle necessità e mi riservo, man mano che passeremo all'esame dei singoli emendamenti, di fare alcune osservazioni. Nel complesso, comunque, il testo che recepisce ora norme del disegno di legge n. 192, ora quelle indicate nel disegno di legge n. 460, ha il parere favorevole del Governo.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Desidero solo ricordare che eravamo in presenza di due disegni di legge di cui oggi si prospetta l'unificazione.

URBANI. Prima di passare all'esame dell'articolato, vorrei prendere la parola per una precisazione.

Il rappresentante del Governo ha prima fatto un'osservazione che necessita a mio avviso di un chiarimento: egli si augura che la soluzione data sia corretta dal punto di vista della competenza regionale. Vorremmo che il Governo prendesse atto della correttezza del provvedimento e difendesse, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, questo punto che rappresenta l'elemento qualificante del disegno di legge. È stata emessa una sentenza della Corte costituzionale che ribadisce la competenza regionale in materia di artigianato, ma non per la determinazione della qualità, cioè per il marchio d'origine il quale deve rientrare, per la sua stessa natura, nella competenza statale.

Vorremmo perciò dal Governo l'assicurazione che si impegnerà a sostenere tale posizione.

PRESIDENTE. Mi sembra che quanto ha detto il rappresentante del Governo sia già sufficientemente chiaro. Tuttavia, se il rappresentante del Governo lo ritiene opportuno, può ribadire le sue affermazioni.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non esiste da parte del Governo, come ho già detto, un atteggiamento di riserva su questa iniziativa; sono state avanzate solo alcune perplessità che non attengono alla questione specifica sollevata dal senatore Urbani. Dopo l'ampio dibattito che c'è stato di recente in questo ramo del Parlamento, le perplessità del Governo sono piuttosto di carattere generale: non si vuole smentire un'impostazione che, secondo il dettato costituzionale, affida alla competenza delle regioni le materie che attengono all'artigianato.

Le soluzioni qui individuate mi sembra abbiano risolto felicemente i problemi aperti: lo si evince, del resto, anche dal parere emesso dalla Commissione affari costituzionali del Senato. Ho voluto far presente in questa sede che il problema esiste, non per esprimere un atteggiamento ostativo del Governo, tutt'altro: il Governo esprime infatti il suo parere favorevole e si rimette, per quanto riuarda la discussione degli emendamenti, a quello che la Commissione vorrà deliberare, salvo alcune osservazioni che mi riservo di fare. Il Governo si impegna altresì, una volta che il disegno di legge sia varato al Senato, a sostenerlo anche nell'altro ramo del Parlamento, perchè sia favorevolmente accolto.

Voglio sottolineare inoltre che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha tutto l'interesse che questo settore sia valorizzato, affinchè se ne traggano benefici sotto il profilo culturale, ma soprattutto dal punto di vista economico e dell'*export*.

URBANI. Chiedo al rappresentante del Governo che alla fine della discussione sul disegno di legge al nostro esame chiarisca se ha superato le iniziali perplessità.

Il problema in merito al quale il Governo ha avanzato delle perplessità non dipende certo – voglio ribadirlo – dalle modifiche che abbiamo apportato ai due testi del disegno di legge, ma dall'impianto stesso dei due provvedimenti. Se dovesse prevalere la tesi di una competenza regionale anche in quelle materie, bisognerebbe elaborare

una legge-quadro. Anche nella precedente legislatura la questione è stata sollevata più volte e risolta, a mio avviso in maniera definitiva, a favore della competenza statale, solo per la denominazione di origine controllata, che non interferisce con le altre materie di competenza regionale. È decisivo, dal momento che anche la 1ª Commissione si è pronunciata in tal senso, che il Governo dichiari di aver superato ogni perplessità. Esiste al riguardo, come ho già ricordato, una sentenza della Corte costituzionale, e nella precedente legislatura è stata debitamente approfondita: la denominazione di origine controllata di salvaguardia della qualità e di alcune caratteristiche – lo ribadisco ancora una volta – è di competenza statale.

Inserire un elemento di perplessità quindi, come tutti si possono facilmente rendere conto, può indebolire in alcuni punti il provvedimento nel momento in cui sarà discusso alla Camera: come sapete, si tratta di un provvedimento che non ha ottenuto l'approvazione per ben tre volte per sotterranee o esplicite pressioni a sostegno di qualche regione e di quei settori industriali che pensavano di essere danneggiati. Non ho potuto perciò fare a meno, di fronte all'espressione di una perplessità da parte del Governo, richiamare la vostra attenzione sulla questione: il provvedimento al nostro esame deve essere approvato da questo ramo del Parlamento senza perplessità. Il disegno di legge al nostro esame inoltre è stato già approvato dal Senato, salvo poche modifiche, nella scorsa legislatura: non possiamo approvare questo testo legislativo in una posizione più debole rispetto alla precedente legislatura.

Mi scuso, quindi, con i colleghi se ho dovuto portar via loro un po' di tempo. Pregherei il rappresentante del Governo – naturalmente se può, altrimenti possiamo lasciare la questione in sospeso – affinchè si informi in modo che possa decidere e superare ogni perplessità su questo punto delicato se vogliamo che questa volta il provvedimento diventi legge.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, spero che lei abbia notato – e mi auguro anche apprezzato – il fatto che non l'ho interrotta e l'ho lasciata parlare per quanto non ne avrebbe avuto il diritto sul piano regolamentare.

Il problema, se mi consente, è un po' più grosso ed è di merito; dobbiamo intenderci perchè non possiamo forzare tutto anche sul piano costituzionale. Vi sono degli organi costituzionali – i due rami del Parlamento da una parte ed il Governo dall'altra – che non possono impegnarsi *ex ante* a sostenere una determinata tesi. Evidentemente può essere nelle cose, nella coerente politica del Governo, non contraddirsi in un ramo del Parlamento rispetto all'altro e mi sembra che a questo riguardo l'onorevole Sottosegretario sia stato chiarissimo nel dire che al di là di qualche prerplessità che può sorgere sul piano costituzionale – lei insegna che possono sempre crearsi dei problemi – non riteneva, però, che vi fosse materia per opporsi e prendeva atto del parere della 1ª Commissione.

Detto questo, mi sembra che ciò sia più che sufficiente; non consentirò che si richieda che alcuno si impegni a sostenere una certa tesi a nome di un altro ramo del Parlamento, come – se mi consentite –

non chiederò al Governo che si esprima *ex ante* in merito all'atteggiamento che vorrà o dovrà tenere presso l'altra Camera perchè questo sarebbe aberrante sul piano costituzionale.

Quindi mi dispiace, senatore Urbani, lei si deve accontentare delle dichiarazioni del Sottosegretario che a me sembrano sufficientemente chiare e tranquillizzanti. Se crede l'onorevole Sanese potrà aggiungere quant'altro ritiene, ma non lo inviterò ad impegnarsi a nome del Governo per l'atteggiamento da tenere nell'altro ramo del Parlamento. Non posso raccogliere il suo invito, senatore Urbani, e non intendo farlo. Mi sembra che non si possa chiedere al Governo di andarsi ad informare su una questione costituzionale. E dove? Quale dovrebbe essere questa sede? È il Parlamento e questo si è espresso tramite l'organo competente, ossia in questo caso la 1ª Commissione del Senato. Questa ha espresso un parere sufficientemente chiaro e tranquillizzante a cui il Governo ha aderito proseguendo in conformità con esso. Cosa vogliamo di più? Ovviamente presso l'altro ramo del Parlamento la Commissione competente necessariamente esprimerà il suo parere e nessuno in questa sede può pretendere di condizionare nè l'atteggiamento della Camera nè quello del Governo.

Senatore Urbani, ritengo che il Governo non vorrà contraddirsi, ciò è anche nelle cose: vi è un aspetto politico che lo condizionerà a meno che non intervengano fatti nuovi e sconvolgenti.

URBANI. Mi dispiace, ma non ci siamo capiti.

Il Gruppo comunista, anche perchè interessato a che il disegno di legge venga approvato, precisa di nuovo la sua richiesta. Da parte nostra non vi era alcuna intenzione di mettere in dubbio l'atteggiamento del Governo.

PRESIDENTE. Se ho capito male le chiedo scusa.

URBANI. Non ritenevamo che il Governo potesse avere un atteggiamento diverso qui e alla Camera. Ma c'è un problema di natura politica qua, non là. Ho fatto una proposta e ho chiesto che il Governo – il quale ha espresso perplessità su una questione delicata – manifesti il suo parere sciogliendo la perplessità mostrata. Se il Governo a tale riguardo ha bisogno di un approfondimento, allora solo in questo senso siamo disponibili perchè è rilevante, a mio avviso, che qui il Governo – se può – ritiri la propria riserva.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non ho fatto riserve.

URBANI. Concludo, Presidente, tanto il mio intervento rimarrà agli atti e lei potrà fare quello che ritiene. Il Sottosegretario ha espresso una perplessità, pertanto, visto il modo in cui abbiamo lavorato, sarebbe opportuno che il Governo approfondisse la materia e liberasse il giudizio dato sul disegno di legge dalla perplessità che tocca la questione più delicata. Se questo è possibile il Governo agisca e dia la risposta che ritiene alla nostra preoccupazione relativa solo alla facilitazione dell'approvazione del provvedimento: non vi è alcuna

critica nei confronti del Governo stesso. Ripeto, ci si preoccupa solo di una perplessità su questo punto. Naturalmente l'equivoco è nato perchè può essere preoccupante nel momento in cui, passando il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, questo si troverà di fronte ad un dubbio del Governo che è possibile eliminare.

MELANDRI. Se mi è consentito, vorrei fare due osservazioni a questo riguardo. La prima riguarda l'oggetto del disegno di legge, che non è l'artigianato, con gli emendamenti proposti dal relatore. Determiniamo le modalità di applicazione di un marchio di origine e di qualità alle unità produttive – siano esse artigiane o meno – di determinate zone. Quindi non può sorgere il problema della competenza regionale in materia di artigianato, essendo questo un problema diverso che riguarda invece l'apposizione del marchio ad un tipo di produzione, sia essa artigianale o industriale, purchè rispondente a determinate modalità.

È probabile che, poichè il testo del disegno di legge riguarda esplicitamente la produzione artigiana, la perplessità del Governo avesse riferimento al testo com'era prima dell'emendamento proposto dal relatore e quindi credo che si debba tener conto della novità sostanziale che, sentendo gli industriali della ceramica, il gruppo di lavoro ha ritenuto di introdurre, innovando radicalmente l'impostazione inizialmente data.

Seconda osservazione e concludo. Si è verificato ripetutamente un contrasto non dico tra regioni a statuto ordinario e potere centrale a proposito delle questioni dei marchi di denominazione di origine, ma addirittura tra Governo e regioni a statuto speciale e anche in questo caso la Corte costituzionale ha sentenziato in ordine alla competenza del Governo centrale nei confronti di regioni a statuto speciale. Di conseguenza mi sembra che si convalidi di più la tesi secondo la quale l'apposizione di un marchio di qualità e di origine non è fatto attinente all'artigianato; è attinente più al commercio e alla valorizzazione del prodotto che non al momento della produzione in se stessa.

Non andiamo a regolamentare la produzione della ceramica, andiamo a valorizzare una produzione che sia fatta in una certa maniera e quindi attiene a una sfera completamente diversa da quella costituzionalmente attribuita alle regioni.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Voglio ringraziare il senatore Melandri per quanto ha dichiarato, perchè è riuscito con grande lucidità, pur nella brevità dell'intervento, a sviluppare con parole diverse argomenti che forse spiegano meglio quello che ho dichiarato prima, e che ha creato qualche preoccupazione nel senatore Urbani.

Molto brevemente, anche perchè non credo sia il caso di aggiungere altro, voglio dire che qui si riprende un lavoro che ha alle spalle anche altre legislature, e che la seduta di oggi conclude un *iter* presso questo ramo del Parlamento. Nell'intervenire a conclusione di una discussione generale, che ha avuto una storia, ho dovuto far rilevare alcune questioni e mi sono richiamato al parere della Commissione

affari costituzionali di questo ramo del Parlamento, il cui testo è a disposizione degli onorevoli senatori e può essere da tutti letto.

Questo parere richiama una preoccupazione che è la stessa richiamata da me a nome del Governo. Certo, allo stato attuale dei lavori ho tenuto a precisare che, grazie alle modifiche che qui sono state ulteriormente chiarite dal senatore Melandri, oltre che dal relatore, non si segue l'impostazione che si evince dal titolo e dal testo del disegno di legge n. 460, che già chiaramente esplicitava «Tutela della produzione ceramica di tradizione artistico-artigianale».

Mi pare che il comitato ristretto abbia lavorato in una direzione diversa da questa impostazione. Se all'inizio della discussione generale la posizione del Governo era certamente contraria a questa iniziativa, oggi verosimilmente, a conclusione di questi lavori e con la presentazione degli emendamenti, mi sembra che queste preoccupazioni siano superate, e quindi si possa votare e approvare un testo che serve per la tutela della produzione e della commercializzazione della ceramica artistica a prescindere dai soggetti produttivi del settore, e dalla loro forma giuridica.

Ho voluto dichiarare questo a conclusione della discussione generale. Voglio chiarire che a questo punto c'è un interesse particolare del Ministero dell'industria, perchè questo settore riceva ulteriore impulso da questo atto legislativo, visto il suo contenuto anche economico.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo del disegno di legge n. 192.

Così resta stabilito.

Do lettura degli articoli:

Art. 1.

(*Finalità della legge*)

La tutela della denominazione di origine delle produzioni ceramiche d'arte, ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche artistiche e delle relative tecniche di lavorazione e produzione, viene attuata dallo Stato attraverso:

a) il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte, di cui all'articolo 10 della presente legge;

b) i comitati di disciplinare, di cui all'articolo 4 della presente legge;

c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) i consorzi volontari fra creatori di ceramica d'arte delle zone di affermata tradizione ceramica.

È approvato.

Art. 2.

(*Produzione ceramiche tutelate*)

Sono considerate ceramiche d'arte, ai fini della presente legge, le ceramiche prodotte nelle zone di affermata tradizione ceramica, secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone stesse o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3.

Art. 3.

(*Registro degli operatori d'arte ceramica*)

Ai fini della tutela di cui al precedente articolo 1, presso l'Albo delle imprese artigiane di ciascuna provincia interessata, è istituito il «Registro degli operatori d'arte ceramica», di seguito indicato con la parola «registro».

La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli operatori ceramici e da titolari o legali rappresentanti di imprese artigiane di produzione ceramica, per il tramite dei comuni sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

L'iscrizione al registro è autorizzata dai comitati di cui al successivo articolo 4.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Foschi, relatore alla Commissione.

Al primo comma, sostituire le parole «presso l'Albo delle imprese artigiane di ciascuna provincia» con le seguenti «presso il Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio».

Al secondo comma, sopprimere la parola «artigiane» e, dopo la parola «ceramica» inserire le altre «di cui all'articolo 2».

ALIVERTI. Con questo tipo di formulazione si creerebbe un registro nel registro e questo sarebbe un caso senza precedenti. Va tenuto presente il fatto che esiste l'Albo delle imprese artigiane e per gli operatori artigiani dovrebbe esistere l'iscrizione obbligatoria al solo Albo delle imprese artigiane, se, come è auspicabile, la legge quadro, recentemente approvata dal Senato, diventerà legge dello Stato. Non è pertanto opportuno, in tale prospettive, adottare una norma che ripristinerebbe un obbligo in via di estinzione.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei fare un chiarimento, poichè questo è un punto

molto delicato. Si tratta di togliere ogni riferimento alle imprese artigiane, perchè abbiamo detto prima che il soggetto produttivo che opera in questo settore può assumere qualunque fisionomia giuridica, e non necessariamente quella artigiana: è cosa indispensabile togliere ogni riferimento alle imprese artigiane.

In secondo luogo, questo fa sì che presso il Registro delle imrese, che riguarda tutte le imprese, ci sia una particolare evidenza: un elenco (questo lo si può chiarire) di quegli operatori economici e di quegli imprenditori che operano nel settore della ceramica d'arte.

ALIVERTI. Sarebbe meglio dire: «presso ciascuna Camera di commercio è istituito il Registro degli operatori di arte ceramica».

URBANI. Avevamo detto che il registro degli operatori di arte ceramica era presso l'albo delle imprese artigiane: per quale ragione non si lascia questa dizione?

ALIVERTI. L'indicazione del registro delle imprese potrebbe far supporre l'obbligo delle imprese artigiane di reiscrizione al registro delle imprese (fatto questo che abbiamo eliminato con la nuova legge-quadro sull'artigianato, per cui l'impresa artigiana deve iscriversi solo all'albo delle imprese artigiane e non al registro delle imprese) e questo diverrebbe, allora, un sub-registro, un secondo registro presso il registro delle imprese.

Noi diciamo, invece, che le imprese artigiane o non artigiane, oltre all'obbligo di iscrizione nei rispettivi registri od albi, sono contenute in questo elenco che è presso le Camere di commercio e che costituisce un fatto autonomo e separato dall'obbligo del registro.

URBANI. Voglio sottolineare il fatto che con questa modifica si è inteso essenzialmente venire incontro ad un'esigenza, quella prospettata dalla imprese industriali, le quali hanno detto che vi possono essere imprese non artigiane che operano secondo i canoni fissati dalla legge. In questo senso approviamo la modifica.

Siamo però dell'opinione che tale modifica – che è prevalentemente lessicale – ha scarsa rilevanza agli effetti della questione costituzionale di cui parlavo prima, la quale ha tutta la sua validità anche indipendentemente da questa modifica. Dico questo perchè su tale punto si aprirà una discussione se da parte delle regioni vi saranno delle riserve e, quindi, dobbiamo rifarci a quella sentenza la quale era già entrata nel merito della competenza ed a cui si è riferito anche il senatore Melandri.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal relatore viene, su proposta del senatore Aliverti, dal relatore stesso, modificato come segue: «Ai fini della tutela di cui la precedente articolo 1, presso ogni Camera di commercio è istituito il Registro degli operatori d'arte ceramica, di seguito indicato con la parola "registro"».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

È approvato.

A tale articolo è stato presentato dal relatore un altro emendamento, tendente a sopprimere al secondo comma la parola «artigiane» e, dopo la parola «ceramica» inserire le altre: «di cui all'articolo 2».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 del testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(*Comitati di disciplinare*)

Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ai sensi del punto 1 del successivo articolo 10, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso il comune della zona interessata indicato dal Consiglio nazionale.

Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e decide l'iscrizione di richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 6 della presente legge;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica d'arte della zona, garantendo la corrispondenza delle produzioni che intendono fregiarsi della denominazione d'origine di cui al successivo articolo 6 alle caratteristiche tecniche ed artistiche richieste dal disciplinare medesimo.

I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 10, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo, e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore, sotto il profilo tecnico-produttivistico, artistico e culturale.

Va, altresì, assicurata la rappresentanza nei comitati, dei consorzi o enti di tutela ceramica operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi od enti, di cui ai successivi articoli 8 e 9, ove esistenti.

Ai componenti dei comitati di disciplinare, e degli enti incaricati dai medesimi formalmente autorizzati, è riconosciuta, nell'espletamento delle proprie funzioni, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Essi potranno entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti, e le verifiche da essi condotte non potranno essere impedite.

Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dalla lettera *b*) del secondo comma sono impugnabili, da chi ne abbia interesse, presso il Consiglio nazionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

Il relatore propone di sostituire il terzo comma di tale articolo con il terzo comma dell'articolo 4 del disegno di legge n. 460, di cui do lettura:

Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti, in maggioranza designati dai comuni e dalle regioni interessate.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(*Disciplinare di produzione*)

Il disciplinare di produzione della ceramica d'arte di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica d'arte di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e loro provenienza.

Il disciplinare delimita, altresì, la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto, nonchè i criteri di valutazione, ai fini di cui al successivo articolo 6, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

Il disciplinare è definito ed approvato dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 10, dopo esperite le consultazioni e le verifiche ritenute necessarie od opportune, su proposta della regione, degli enti locali, nonchè di enti economici od organismi interessati al settore della ceramica d'arte della zona.

Esso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(*Controllo della produzione*)

Hanno diritto di apporre sulle rispettive produzione la scritta: «*Consiglio nazionale ceramica-Ceramica DOC* (ovvero: *Denominazione di origine controllata*) *di* (località) *n.* ...», gli operatori iscritti al registro

di cui al precedente articolo 3 che siano stati autorizzati dal comitato di disciplinare competente.

Il comitato accerta la rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 7.

L'uso illegittimo della scritta è punito con l'ammenda da un minimo di 2 ad un massimo di 50 milioni di lire.

Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo della scritta i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi od enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici.

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(*Regolamento di attuazione*)

Il Consiglio nazionale, entro sei mesi dal suo insediamento:

a) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

b) elabora la proposta di regolamento in ordine a quanto previsto dal precedente articolo 6. Il regolamento è emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle spese di funzionamento dei Comitati di disciplinare, nonchè a quelle per la istituzione ed il funzionamento dei Registri provinciali degli operatori di ceramica d'arte, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i Comitati e i Registri stessi.

A tale articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento: al primo comma si propone di accogliere il testo del disegno di legge n. 460 sostituendo le parole, ivi contenute, «un mese» con le parole «due mesi».

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il cmmercio e l'artigianato*. La Commissione giustizia, nel parere, suggerisce di usare al punto *b*) dell'articolo 7 il verbo «propone» anzichè «elabora», anche perchè, altrimenti, la funzione dell'Esecutivo sarebbe solo quella di recepire le decisioni altrui.

A me sembra, quindi, che essendo il settore di particolare rilevanza e non avendo tale questione nulla a che vedere con le competenze regionali, trattandosi di un regolamento sul quale vengono poi basati gli atti di esecuzione, sarebbe opportuno recepire il suggerimento della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Lei quindi presenta un subemendamento.

URBANI. Pregherei il Governo di non fare tale richiesta, tenendo conto che di ciò abbiamo discusso la volta scorsa e questa volta *ad infinitum*.

La legge ha una sua logica: quella di conferire il potere al Consiglio nazionale, presieduto dal Ministro, al quale spetta il potere, prevalentemente notarile, di formare degli atti. Nella scorsa legislatura il provvedimento al nostro esame non ottenne l'approvazione proprio per questi problemi.

C'è poi una questione di merito che ci induce ad insistere sulla nostra posizione. Esiste una vertenza con le regioni: dobbiamo assegnare il potere reale al Consiglio, nel quale esse sono in larga misura rappresentate, Consiglio che, d'altra parte, è presieduto dal Ministro che rappresenta il potere centrale.

La questione è per noi di importanza fondamentale: assegnare al Consiglio una funzione di «proposta» significa che il Governo può modificare la proposta stessa, ciò che noi non vogliamo. Più opportuno di sembra il termine «elabora»: qualora ci fossero conflitti il Ministro potrebbe comunque non emanare il decreto. Se si vuole che il provvedimento al nostro esame conservi il suo carattere di organicità non è possibile riaprire nuovamente la questione che già nella scorsa legislatura creò dei dissensi che sarebbe ora preferibile evitare anche per venire incontro alle esigenze delle regioni.

PRESIDENTE. Credo, senatore Urbani, che il Governo intenda insistere per la votazione del subemendamento all'articolo 7, lettera *b*), secondo il quale il Consiglio nazionale non elabora, ma propone il Regolamento.

URBANI. Se la maggioranza dovesse accogliere il subemendamento presentato dal Governo, saremo costretti a chiedere la remissione all'Assemblea dell'esame del provvedimento.

ALIVERTI. Signor Presidente, non capisco perchè questo articolo, relativo al Regolamento di attuazione, preceda addirittura quello relativo all'istituzione ed ai compiti del Consiglio nazionale. Occorrerebbe perciò, per correttezza formale, sopprimere l'articolo 7 e inserire la norma ivi contenuta all'articolo 10, in cui si parla del Consiglio nazionale e se ne elencano i compiti; tra questi credo che si possa opportunamente indicare la modalità di formazione e di funzionamento del comitato disciplinare e tutto ciò che riguarda il Regolamento.

La seconda osservazione che vorrei avanzare permetterebbe di conciliare le opposte tesi: se il Consiglio è composto in maggioranza da rappresentanti degli organi centrali dello Stato, da rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, credo che il Regolamento debba essere elaborato appunto dal Consiglio nazionale e non capisco allora perchè si debba affidare al Ministro dell'industria il compito di emanarlo. Il Regolamento quindi può essere adottato o dal Ministro o dal Consiglio nazionale nella pienezza della sua facoltà decisionale: non credo sia possibile prevedere una terza ipotesi. Non capisco perciò la proposta subordinata di un'adozione del Regolamento da parte del Ministro sulla base di una elaborazione vincolante del Consiglio.

PRESIDENTE. Credo che la prima osservazione del senatore Aliverti possa trovare tutti consenzienti.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Intervengo brevemente per far presente che non è possibile per questioni rilevanti, accettare l'ostacolo opposto dalle procedure parlamentari.

Rappresento in questa sede il Governo della Repubblica; in tale qualità, come ho già fatto stamane, sono tenuto a precisare, pur ribadendo la mia più ampia disponibilità alla discussione, che la produzione legislativa deve essere la più confacente possibile alle regole costituzionali e legislative vigenti nel nostro Paese. Respingo perciò il ricorso agli ostacoli procedurali.

Ho fatto presente solo una cosa: che un Ministro della repubblica, dell'industria o di altro dicastero, non può essere semplicemente un organo che si limita ad avallare un atto che ha efficacia *erga omnes*, ossia verso tutti i cittadini, perchè questa è una funzione che attiene ad altro tipo di responsabilità.

Qui sono intervenuto – mi dispiace dover insistere – solo perchè, dalla serie di emendamenti, si evince che si dovrebbe accogliere il testo della proposta di legge n. 460, per quanto concerne l'articolo 7. Se ci fossimo attenuti al testo della poposta di legge n. 192, non avrei avuto nulla da dire, perchè esso recita: «elabora la proposta di regolamento». Ripeto, su questo testo non avrei assolutamente fatto questioni, mentre il relatore intende accogliere il testo della proposta di legge n. 460.

Ora, se si tratta di una proposta di regolamento, verosimilmente il Ministro non avrà nulla da obiettare anche perchè, presiedendo l'organo che ha fatto la proposta, ove avesse avuto qualcosa da dire lo avrebbe fatto in quella sede. Non ho comunque nulla da obiettare ed esprimo parere favorevole all'allungamento del termine da un mese a due. Ho solo reagito alla proposta del relatore di accogliere il testo della proposta di legge n. 460, dove è scritto che il Consiglio nazionale «elabora il regolamento» che è poi «emanato dal Ministro dell'industria». Non posso accettare tale formulazione per le funzioni che esistono in uno Stato costituzionale in cui a ciascuno spetta la propria competenza. Ci può benissimo essere il consiglio che propone il regolamento, sotto la presidenza del Ministro, che in quella sede non oppone alcuna osservazione; ma poi il Ministro, come rappresentante dell'esecutivo, in altra sede può fare delle osservazioni, ed è tenuto a farle, perchè il regolamento – finchè è proposto dal Consiglio – non ha efficacia *erga omnes*; questa interviene solo al momento della apposizione della firma del Ministro. Chi ha in questo caso la responsabilità può, se lo ritiene opportuno, fare delle osservazioni e delle eventuali modifiche, magari rinviando il regolamento all'organo che lo ha proposto.

Mi dispiace, ma se il testo rimarrà quello della proposta di legge n. 460, insisterò nella mia posizione. Poi la Commissione voterà come meglio crede.

URBANI. Mi sembra che si sia qui detto che dobbiamo discutere quando in concreto insorgono fatti nuovi.

Prima di tutto cerchiamo di sdrammatizzare; faccio presente che certi giudizi creano solo delle tensioni inutili. Qui c'è un gruppo di lavoro che ha lavorato e che ha una sua posizione: se questa posizione passa in forma unitaria siamo d'accordo con tale soluzione, altrimenti, secondo noi, occorre andare ad un dibattito pubblico. Questo non è che il normale rispetto delle procedure.

Forse il Governo, studiando i precedenti, avrebbe potuto vedere che su tale questione c'è stato un dissenso, una contrapposizione di fondo e il gruppo di lavoro si è orientato a sostenere il punto di vista del disegno di legge n. 460. Nessuno nega al Governo il diritto di sostenere una sua tesi e infatti propongo che la Commissione, come molte volte avviene, data la discussione che si è svolta, prenda una decisione anche in difformità dalle opinioni del Governo. Mi sono rivolto ai Gruppi di maggioranza i quali, per quel *fair play* che c'è, dovrebbero dirci che cosa intendono fare, altrimenti possiamo rimettere la discussione in Aula; mi pare che questo sia estremamente corretto perchè si tratta di una discussione politica.

Sul merito, se si fosse svolta una più esauriente discussione generale, sarebbe emerso esattamente il contrario di quanto asserisce il Governo. Si tratta di un'altra tesi e noi riteniamo che tale procedura sia perfetta dal punto di vista costituzionale perchè l'elaborazione del regolamento è fatta da un comitato presieduto dal Ministro. Vi è poi il momento della decretazione e il Ministro può non decretare se si verifica un poco probabile conflitto tra un organismo di cui il Ministro è presidente e il Ministro stesso. Quindi non firmando il decreto può rinviarlo al comitato affinchè lo riesamini. Pertanto, a nostro avviso, non esiste alcuna ragione istituzionale che renda impraticabile questa formula, in quanto salvaguarda il potere reale del Ministro che consiste nella sua facoltà di decretazione.

Resta il fatto, sostanziale per tutto l'impianto del provvedimento, che il regolamento sia elaborato da un comitato nazionale come momento di incontro di tutte le forze, particolarmente di quelle regionali. Si tocca un punto cardine della legge e se il Governo ci avesse fatto presente la questione qui sollevata, in sede di gruppo di lavoro avremmo potuto discuterne, ma, visto che questo problema è stato affrontato qui, non possiamo che ribadire la nostra posizione.

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato le opinioni dei senatori intervenuti forse sarebbe meglio sospendere i nostri lavori per dar modo al relatore di riflettere sulle questioni sollevate e di esprimere, quindi, un parere.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,50 e sono ripresi alle ore 12,15.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che mi è prevenuto un nuovo emendamento, presentato dai senatori Foschi e altri, volto a sostituire il punto *b*) dell'articolo 7 e a introdurre un nuovo comma dopo il primo. Ne do lettura:

«*b*) elabora il regolamento previsto dal precedente articolo 6 che viene sottoposto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato per essere emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro trenta giorni il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se intende formulare osservazioni le trasmette al Consiglio nazionale, che si pronuncia in proposito».

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sebbene ritengo fosse preferibile la formulazione del disegno di legge n. 192, ritengo che il Governo possa accettare questa proposta.

URBANI. Mi pare che sia caduto, involontariamente o consapevolmente, il tentativo di portare il termine a due mesi.

ALIVERTI. Lo abbiamo tolto consapevolmente, perchè avendo fissato i 30 giorni come termine massimo per formulare le osservazioni, si intende che scaduto questo termine il Ministro debba provvedere.

URBANI. Chiederei venisse aggiunto che il regolamento deve essere comunque esaminato entro tre mesi, per porre un preciso limite di tempo.

PRESIDENTE. Senatore Urbani questo potrebbe implicare nuove garanzie. La invito a desistere da questa sua richiesta.

URBANI. Signor Presidente, come dichiarazione di voto vorrei che restasse a verbale che noi preferiremmo il testo originario anche perchè ci pare più limpido, ma per venire incontro ad una esigenza unitaria accettiamo con questa osservazione il testo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento in esame.

È approvato.

Prima di mettere ai voti l'articolo, ricordo che in sede di coordinamento potremo decidere se inserire quest'articolo dopo l'articolo 10. Metto ai voti l'articolo 7, che nel testo emendato risulta così modificato:

«Il Consiglio nazionale, entro sei mesi dal suo insediamento:

a) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

b) elabora il regolamento previsto dal precedente articolo 6 che viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro trenta giorni il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se intende formulare osservazioni le trasmette al Consiglio nazionale, che si pronuncia in proposito.

Alle spese di funzionamento dei comitati di disciplinare, nonchè a quelle per l'istituzione ed il funzionamento dei registri provinciali degli operatori di ceramica d'arte, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi».

È approvato.

Art. 8.

(*Consorzi volontari*)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere della regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzione ceramiche i compiti di cui al precedente articolo 4, secondo comma, lettera *c*).

Le funzioni di cui sopra possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica d'arte della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3;

b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio od ente degli operatori d'arte ceramica iscritti al registro stesso;

c) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

Gli incaricati dei consorzi od enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi od ai loro incaricati, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 4.

Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ed alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

Consorzi od enti cui sono affidate le funzioni di cui ai commi precedenti sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

(*Riconoscimento dei consorzi volontari*)

La richiesta per ottenere l'incarico di espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo, preventivamente pubblicata sul foglio degli

annunzi legali della provincia a cura e spese del consorzio od ente interessato, deve essere avanzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:

1) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;

2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;

3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio od ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi del precedente articolo 8, è revocato quando il numero dei soci si riduca al disotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 8, secondo comma.

La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi od enti si dimostri irregolare o comunque insufficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.

I consigli di amministrazione dei consorzi od enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle.

Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio od ente è affidata ad un commissario, il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

All'articolo 9 è stato presentato dal relatore, senatore Foschi, un emendamento, tendente ad inserire il testo del disegno di legge n. 460, limitatamente al primo comma.

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. È un emendamento tendente a modificare la forma ma non la sostanza dell'articolo 9.

URBANI. Sono d'accordo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento in esame.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, che nel testo emendato risulta così formulato:

Art. 9.

La richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ottenere l'incarico di espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo, preventivamente pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia a cura e spesa del consorzio od ente interessato, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;

2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;

3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio od ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi del precedente articolo 7, è revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 7, secondo comma.

La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi od enti si dimostri irregolare o comunque insufficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.

I consigli di amministrazione dei consorzi od enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle.

Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio od ente è affidata ad un commissario, il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

È approvato.

Art. 10.

(*Istituzione e compiti del Consiglio nazionale*)

È costituito il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte, denominato «Consiglio nazionale ceramico», con il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della ceramica d'arte italiana.

Il Consiglio:

1) individua, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti locali interessati, le zone del

territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica d'arte, rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2;

2) delibera il disciplinare di produzione della ceramica d'arte di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

3) designa, sentite le regioni e gli enti locali ed economci interessati, nonchè le organizzazioni ceramiche maggiormente rappresentative, i componenti dei comitati di disciplinare di cui al precedente articolo 4;

4) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione, con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

5) esamina i risorsi di cui all'articolo 4 e adotta le decisioni ritenute opportune;

6) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

7) collabora alle iniziative di studio e promozionali dirette a conseguire il miglioramento della ceramica d'arte e una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate;

8) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica d'arte italiana, opportunamente coordinando la propria azione con quella delle regioni, dello Stato, dei consorzi od enti ceramici e di ogni altro ente od organismo interessato.

9) svolge gli altri compiti che vengano ad esso affidati, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

All'articolo 10 sono stati presentati tre emendamenti del relatore, senatore Foschi.

Con il primo emendamento si propone al punto 2) di accogliere il testo del disegno di legge n. 192.

Con il secondo emendamento si propone di sostituire il punto 3) con il seguente: «3) designa, sentita la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare, di cui al precedente articolo 4;».

Con il terzo emendamento si propone di accogliere al punto 7) il testo del disegno di legge n. 460, sostituendo le parole: «borsa degli affari» con le seguenti: «di commercializzazione», e le parole: «ogni anno» con l'altra: «periodicamente».

FOSCHI, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore, senatore Foschi.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore, senatore Foschi.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo emendamento all'articolo 10, modificativo del punto 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 10.

È costituito il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte, denominato «Consiglio nazionale ceramico», col il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della ceramica d'arte italiana.

Il Consiglio:

1) individua, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti locali interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica d'arte, rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2;

2) definisce ed approva il disciplinare di produzione della ceramica d'arte di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato disciplinare;

3) designa, sentita la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare, di cui al precedente articolo 4;

4) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione, con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

5) esamina i ricorsi di cui all'articolo 4 e adotta le decisioni ritenute opportune;

6) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

7) collabora alle iniziative di studio e promozionali dirette a conseguire il miglioramento della ceramica d'arte e una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni ed i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione, da tenersi periodicamente, alternativamente in una località ceramica del Sud ed in una del Nord;

8) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica d'arte italiana, opportunamente coordinando la propria azione con quella delle regioni, dello Stato, dei consorzi od enti ceramici e di ogni altro ente od organismo interessato;

9) svolge gli altri compiti che vengano ad esso affidati, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

È approvato.

Art. 11.

Il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) sette membri in rappresentanza degli organi centrali dello Stato, di cui:

due membri in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due membri in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) sette membri in rappresentanza dei produttori di ceramica d'arte, scelti su rose di nomi formate dalle associazioni dei produttori ceramici maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei scelti su rose di nomi formate dall'associazione nazionale comuni italiani e uno, in rappresentanza dei comuni montani di affermata tradizione ceramica, scelto su una terna di nomi formata dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

Nella scelta dei membri di cui alle lettere *b*) e *c*) dovrà tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui ai punti 2 e 4 del precedente articolo 10, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta, nonchè due rappresentanti del o dei comuni della zona stessa.

Sui ricorsi di cui al punto 5 del precedente articolo 10 il Consiglio decide previo parere delle regioni e del comune sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le norme di organizzazione e di funzionamento e provvede allo svolgimento delle funzioni di segreteria.

La prima costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Ministro dell'induistria, del Commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti completa, semprechè sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti a firma del relatore.

Il primo, al secondo comma, lettera *c*) si propone di accogliere il testo del disegno di legge n. 192, sostituendo le parole: «scelti su rose di nomi formate», con la seguente: «designati».

Il secondo si propone di sopprimere il settimo comma.

Metto ai voti innanzitutto l'emendamento del relatore al secondo comma, lettera *c*).

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del settimo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, che nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 11.

Il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica d'arte è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato.

Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) sette membri in rappresentanza degli organi centrali dello Stato, di cui:

due membri in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due membri in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) sette membri in rappresentanza dei produttori di ceramica d'arte, designati dalle associazioni dei produttori ceramici maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale

comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni montani di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

Nella scelta dei membri di cui alle lettere *b*) e *c*) dovrà tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui ai punti 2 e 4 del precedente articolo 9, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta, nonchè due rappresentanti del o dei comuni della zona stessa.

Sui ricorsi di cui al punto 5 del precedente articolo 9 il Consiglio decide previo parere delle regioni e del comune sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

La prima costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio nazionale è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, semprechè sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

È approvato.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 50 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Finanziamento dei partiti politici».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la legge finanziaria.

Le spese sostenute dai componenti del Consiglio per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma del relatore. Ne do lettura:

Sostituire il primo comma con il seguente:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero"».

Vorrei ricordare che questo emendamento recepisce le indicazioni che sono state fornite dalla 5ª Commissine nell'espressione del parere.

Metto ai voti l'emendamento del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utiizzando l'accantonamento: «Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la legge finanziaria.

Le spese sostenute dai componenti del Consiglio per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

URBANI. Vorrei motivare, in occasione della dichiarazione di voto di questo disegno di legge, il voto favorevole del mio Gruppo. Voglio premettere che questo disegno di legge ha un'importanza essenzialmente economica, perchè tende a salvaguardare una produzione tipica in Italia, che costituisce anche uno degli aspetti del *made in Italy,* che ha già una notevole importanza economica, ma che soprattutto, specie nel mercato internazionale, può avere grandi possibilità di sviluppo.

Si tratta, tra l'altro, di una produzione che è fortemente legata alla tradizione, ma che contiene anche forti elementi innovativi e si rivolge a quel mercato nel quale la qualità del prodotto, data anche l'elevazione del gusto, apre grosse possibilità di espansione. Coloro che conoscono la situazione economica delle zone in cui prolifera tale attività sanno che si sta verificando, un vero e proprio blocco, nella situazione attuale, che ha varie motivazioni, una delle quali è che nel mercato

internazionale la ceramica italiana subisce una concorrenza sleale e massiccia.

La legge è sorta per iniziativa dell'ambiente faentino, dopo che i giapponesi avevano fatto nascere una città di nome Faenza, tendendo ad invadere il mercato internazionale con una produzione di massa di ceramiche con il nome della città stessa.

Per tre legislature non si è riusciti a concludere l'*iter* di questo disegno di legge, ci auguriamo che questa volta possa diventare legge definitiva.

Per questi motivi riteniamo importante aver accolto almeno in parte, per quello che era accoglibile all'interno della legge, le richieste degli industriali della ceramica.

Gli industriali della ceramica però non hanno nulla a che fare con la produzione artistico-artigianale, perchè si tratta di una produzione di alto valore artistico, ma non legata alla tradizione, alle manipolazioni, che distinguono la produzione nelle varie zone. Le produzioni industriali di livello qualitativamente alto ed al limite anche artistico hanno nel loro marchio la protezione stessa, come ad esempio la Richard Ginori o la Pozzi.

Resta però la nostra obiezione al fatto che sia caduta in diritto la competenza regionale. Ci auguriamo che gli sforzi da noi fatti per raggiungere un sereno accordo con la maggioranza, al fine di dare i più ampi poteri al comitato, possano indure a deporre le armi quelle due regioni rimaste arroccate contro la sentenza, che ha precisato che la competenza delle attività artigianali resta alle regioni, mentre è competenza statale la determinazione della qualità e del nome.

Esprimo compiacimento per la differenziazione fattasi tra le competenze del Ministro e quelle delle regioni. Riconosco che nell'altro ramo del Parlamento ci sono state pressioni a parte di una regione «rossa», l'Umbria, in senso contrario; questo perchè i settori ceramici dequalificati vengono maggiomente colpiti dalla classificazione che viene fatta. È per queste ragioni che la regione Umbria – secondo noi a torto – ha ritenuto di sostenere una posizione contraria al senso della legge.

Concludendo, sottolineo che nella scorsa legislatura dal testo proposto dal collega Melandri si arrivò ad un testo unificato con un correlatore (praticamente due relatori); in questa legislatura è stato presentato dal collega Melandri un disegno di legge, che ripete il testo approvato, mentre è stato presentato da noi, unitamente al collega Gualtieri per il Partito repubblicano, al collega Bozzello Verole per il Partito socialista ed ai colleghi della Sinistra indipendente, un disegno di legge, che si differenziava dall'altra circa il problema dei poteri e quello del rapporto con le regioni. Anche nel comitato abbiamo ritenuto che questo atto nella sostanza fosse una ripresa del vecchio testo con poche modifiche. Pertanto, avendo ritenuto valide le precedenti consultazioni, abbiamo consultato i soli industriali.

Non mi resta che esprimere il mio augurio, affinchè questo testo diventi legge definitiva e che possa innescare, seguito anche da altre norme, un processo di trasformazione del settore, che lo porti a sfruttare appieno tutte le sue potenzialità, le sue capacità, in termini di qualità, di quantità e, quindi, di penetrazione nel mercato. Per questi

motivi e per quelli ricordati dal relatore, ritengo che questo settore meriti il nostro sostegno.

FIOCCHI. Desidero affermare che il Gruppo liberale darà voto favorevole al testo unificato, che nasce dai due disegni di legge nn. 460 e 192.

Senza in questo momento ripetere le finalità che stanno alla base dei disegni di legge, desidero esprimere il mio compiacimento per questo disegno di legge, che nasce da un confronto franco e leale tra i diversi Gruppi parlamentari, che hanno tenuto conto anche di alcune osservazioni espresse dalle associazioni di categoria.

Mi auguro pertanto che venga approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

Con l'occasione vorrei esprimere una raccomandazione – espressa, del resto, anche dal collega Urbani – invitando il Governo a porre in essere quegli strumenti necessari per la salvaguardia della produzione nazionale, che è fortemente minacciata da importazioni più o meno ufficiali, legali, contrabbandate, di prodotti esteri, che sfruttano appunto nomi nazionali per cercare di distribuire il maggior numero possibile dei loro prodotti.

VETTORI. Il Gruppo democratico cristiano voterà a favore di questo disegno di legge, esprimendo un ringraziamento al senatore Melandri e agli altri presentatori del disegno di legge n. 460, perchè con la loro conoscenza della situazione delle zone interessate hanno permesso al Senato di poter intervenire con i mezzi che attualmente sembrano sufficienti, o per lo meno quelli disponibili, per la tutela di una produzione che, come già si era abbondantemente detto in discussione generale, anche oggi è stata presentata come molto aggredita da concorrenti leali e non.

Una notazione o due sono necessarie per superare le perplessità che ognuno di noi può avere, in una ricerca perfezionistica dello strumento che risolva tutti i problemi, circa l'efficacia di quanto stiamo varando. In primo luogo, credo che alcune difficoltà, che abbiamo incontrato nell'innesto dei due disegni di legge, derivino da un impianto, che ricalca in parte quello che da tempo è in atto per i prodotti agricoli con denominazione di origine controllata, e dal voler far convivere in una motivazione, per esempio, il mantenimento o la conservazione di una tecnica di produzione – che personalmente ritengo riproducibile ovunque nella fattispecie – e le caratteristiche originali di ordine artistico, culturale e professionale, che sono state sinora espresse da particolari zone dove si sviluppa questa attività.

Noi registriamo positivamente il fatto che tale produzione non venga incardinata unicamente nella merceologia o nella nomenclatura artigiana, ritenendo che se di produzione e di qualità artistica si intende parlare, anche chi non accetta un irregimentamento di carattere corporativo (chiamiamolo così) possa svolgere la propria attività. Riteniamo inoltre che le industrie di dimensioni superiori a quelle che abbiamo previsto per l'artigianato, nella recente trattazione in questa sede della legge-quadro, possano continuare, non dico a funzionare su due livelli, ma ad organizzare la penetrazione di determinate qualità già

consolidate, perchè credo che ciò sia indispensabile per sostenere questa attività che subisce il danno di marchi creati in tutto il mondo con nomi di località famose. Temo che una legge nazionale non sia in grado di eliminare questo aspetto e temo che nessun accordo internazionale possa proibire la nascita di località con nomi uguali a quelli di altre e che consentono di sfruttare il marchio, per così dire, di certi prodotti famosi.

Credo che sia necessario evitare l'illusione che il settore in questione si sviluppi e si salvi con semplici riconoscimenti. Inviterei a considerare il nostro voto favorevole su questo disegno di legge come l'auspicio che l'innesto delle due proposte di legge fondamentali sia fecondo per le condizioni generali di sviluppo di questo settore, che non è caratterizzato da un ritorno alle origini, ma dalla valorizzazione delle tecniche tradizionali, in maniera che essa possa rispondere ai moderni criteri di accertamento artistico e qualitativo del mercato, ma soprattutto induca gli operatori a qualificarsi ed i settori pubblici competenti ad aumentare la professionalità del settore.

L'ultima osservazione che vorrei fare è legata proprio alla parola professionalità e vuol ricalcare quello che è emerso nella nostra odierna discussione; nel momento in cui si è parlato della rivendicazione da parte di alcune regioni della competenza in materia di artigianato, pregherei i colleghi di prendere atto del fatto che la formulazione dell'articolo 117 della Costituzione prevedeva certamente un artigianato con caratteristiche diverse da quelle che noi oggi constatiamo ed auspichiamo a quarant'anni di distanza. Nel caso della ceramica artistica ci troviamo di fronte ad un prodotto che necessita di essere tutelato per poter mantenere la sua posizione, e che quindi deve trovare una tutela di ordine nazionale contro la concorrenza di altri, indipendentemente dalle competenze regionali in materia di artigianato.

Con queste valutazioni e con questo auspicio sottolineo in questa sede il voto favorevole su questo disegno di legge del Gruppo della Democrazia Cristiana, ringraziando il relatore e tutti i colleghi che hanno compreso e sostenuto tale esigenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, risultante dalla unificazione dei disegni di legge n. 192 e n. 460, che assume, come titolo, quello del disegno di legge n. 192.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO